

CCXXVI.

TORNATA DELL' 11 DICEMBRE 1907

Presidenza del Presidente **CANONICO**.

Sommario. — Ringraziamento — Comunicazione della Presidenza — Dichiarazione del senatore Sormani-Moretti — votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del disegno di legge: « Assistenza agli esposti ed all' infanzia abbandonata » (N. 537) — Senza discussione si approva l'art. 20 — Parlano all'art. 21 i senatori Parpaglia e Brusa, presidente dell' Ufficio centrale, ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti — L'art. 21 è approvato — Senza osservazioni si approvano gli articoli dal 22 al 26 — All'art. 27 il senatore Brusa, presidente dell' Ufficio centrale, propone un emendamento, sul quale poi non insiste, dopo dichiarazioni del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — L'art. 27 è approvato e senza discussione si approvano gli articoli dal 28 al 33 — All'art. 34 parlano i senatori Cavasola e Guala, relatore; l'articolo si approva con un emendamento proposto dal relatore — Vengono approvati, senza osservazione, i rimanenti articoli dal 35 al 44, e colla correzione di un errore di stampa rilevato, per l'art. 41, dal Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Ordini del giorno dei senatori Conti e De Cristoforis — Il primo è accettato dal Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, come oggetto di studio; l'altro, accettato dal Governo e dall' Ufficio centrale, viene approvato — Presentazione di una relazione e di disegni di legge — Chiusura di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza una lettera del senatore Guala, con la quale si dimette da membro della Commissione di finanze.

Si procederà in altra tornata alla sua sostituzione.

Ringraziamento.

PRESIDENTE. La famiglia del senatore Lorenzini ringrazia il Senato per le onoranze rese al defunto senatore.

Per una dichiarazione.

SORMANI-MORETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SORMANI-MORETTI. L'anno scorso i colleghi del Senato mi hanno, nella loro benevolenza, dato una dimostrazione di fiducia col nominarmi uno fra i commissari di vigilanza per l'Amministrazione del Fondo per il culto.

È passato un anno e questa Commissione non è stata neanche una volta convocata, nel

mentre che d'altra parte ho sentito dire pubblicamente (nulla so di ufficiale) questa Amministrazione del Fondo per il culto non versare in condizioni facili, mancare qualche milione al pareggio suo e non procedere quindi salda, spedita e prospera come dovrebbe.

Io non capisco come non sia stata nell'anno riunita mai una Commissione che credo creata in virtù d'una legge. Ad ogni modo, in presenza di tali condizioni, io credo, per me, dover declinare qualsiasi responsabilità personale ed ancora più qualsiasi responsabilità che risalga al Senato, cui spetta una vigilanza, la quale non è chiamato, nell'atto pratico, ad esercitare.

Prego quindi i colleghi di non pensare per detto ufficio alla mia persona poichè, qualora fossi rieleto, rinuncierei all'onorifico incarico.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina:

a) di un commissario di sorveglianza al Debito pubblico;

b) di un consigliere di amministrazione del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma;

c) di tre commissari alla Cassa di depositi e prestiti;

d) di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata » (N. 537).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata ».

Come il Senato ricorda, la discussione si è arrestata ieri all'art. 19, che fu approvato.

Passeremo quindi all'art. 20 che rileggo:

Art. 20.

Si reputano abbandonati materialmente i fanciulli poveri i cui genitori o ascendenti sono

morti, irreperibili o degenti in un pubblico stabilimento di cura o di carità o in carcere o che non si trovino per altra causa in condizione di assisterli.

(Approvato).

Art. 21.

Si reputano fanciulli abbandonati moralmente:

a) quelli i cui genitori sono stati privati della patria potestà o della tutela legale in base agli articoli 33, 349, 392 del Codice penale, 113 e 116 della legge 20 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza, 1 e 2 della legge 21 dicembre 1873 sul divieto dell'impiego di fanciulli in professioni girovaghe, e dall'art. 3 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;

b) quelli alla cui persona sia stato nominato un tutore a termini dell'art. 233 del Codice civile;

c) quelli i cui genitori sono stati sospesi dall'esercizio della patria potestà in base alle disposizioni della presente legge.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. In quest'articolo alla lettera a, si classificano come moralmente abbandonati quei fanciulli i cui genitori sono privati della patria potestà a sensi dell'art. 1° e 2° della legge 21 dicembre 1875, sul divieto dell'impiego di fanciulli in professioni girovaghe, senza tener conto che per costoro la legge stessa ha già provveduto, ordinando che colla condanna del genitore si priva della patria potestà e si provvede alla tutela: basta leggere l'art. 1° di detta legge in corrispondenza all'art. 233 Cod. proc. civile.

Ma non basta: alla lettera b di questo articolo si dispone che sono considerati come fanciulli abbandonati moralmente quelli ai quali sia stato nominato un tutore a termini dell'articolo 233 del Cod. civile.

Basta leggere questo articolo 233, per vedere che non oggi ma da lungo tempo la nostra legislazione civile aveva provveduto alla disgraziata condizione di fanciulli i di cui genitori abusarono della patria potestà, e vi ha provveduto nei rapporti del fanciullo e del suo patrimonio colla nomina di un tutore eletto dal Tribunale col valido controllo del pubblico mi-

nistero. Individui in queste condizioni non possono chiamarsi abbandonati. Bisogna tenere conto delle conseguenze di questa dichiarazione giuridica, perchè le conseguenze gravi si rivelano nelle disposizioni successive alla legge. Non dimentichiamo che queste spese nella massima parte dei comuni d'Italia ricadranno a carico degli stessi comuni e dei più poveri.

Non possiamo con animo leggero allargare la classifica dei fanciulli abbandonati ai quali è necessario il pubblico soccorso. Sieno soccorsi solo quelli che realmente si trovano nella dolorosa e triste condizione dell'abbandono, non l'estendiamo a coloro per i quali il Cod. civ. ha già provveduto a sottrarli dall'abbandono colla tutela della loro persona e dei beni. Pregherei quindi il Governo di pensarci per evitare nella nostra legislazione queste antinomie che in questo caso possono apportare gravi conseguenze.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La questione sollevata dall'onor. Parpaglia, ha un'importanza, che investe, dal lato giuridico, tutta la seconda parte di questo titolo. E qui trattasi, veramente, non già di una omissione o di una dimenticanza, ma addirittura di un diverso modo di sentire. In fondo, se non erro, l'onor. Parpaglia ha detto questo: « Ci sono dei casi, in cui le leggi vigenti provvedono esse a determinare i casi, nei quali si decade dalla patria potestà, per colpe, per trascuranze, per delitti specifici; e nel contempo queste leggi medesime danno provvedimenti in tal senso ». Ora l'onorevole Parpaglia, se ho ben colto il suo pensiero, pare che dica che là dove provvedono leggi speciali non occorre fare innovazioni.

Ora appunto lo scopo della presente legge fu di coordinare in un sistema tutte quelle varie disposizioni, che di organismo e di sistema mancavano. Si è appunto voluto il contrario di quello che suppone il senatore Parpaglia: si è, cioè, voluto sistemare con criteri uniformi argomenti, che per ora erano disseminati in leggi diverse e diversamente regolate.

L'on. senatore Parpaglia ricordava il Codice civile; ma, per quanto riguarda l'articolo 233 del Codice civile, la dottrina aveva appunto la-

mentato una grande deficienza nella redazione dell'articolo stesso. Certo l'art. 233 rappresenta un progresso sul Codice napoleonico, il quale mancava di qualsiasi disposizione per la tutela dei bambini senza padre o il cui padre fosse privato della patria potestà; solo in un unico caso, alla mancanza di disposizioni del Codice civile si provvedeva con alcune disposizioni del Codice penale, per quanto riguardava l'abuso della patria potestà. Il Codice civile nostro rappresenta, dunque, un progresso sul Codice napoleonico, poichè provvede alla nomina di un tutore e del curatore, nei casi in cui il padre abusa della patria potestà. Però, quantunque questo articolo rappresenti - come ho detto - un progresso rispetto al Codice napoleonico, ciò nondimeno esso parve e, di fatto, è deficiente anche nella struttura tecnica. Ed invero, a proposito di esso, sorgeva una di quelle questioni giuridiche, che si chiamano eleganti.

Con questo articolo, vi sia o no cessazione di patria potestà, è stabilita la nomina di un tutore, mentre il padre è ancor vivo; vi è, cioè, un tutore, cui si affida la tutela del figlio. Senonchè, l'articolo parla pure della nomina del curatore, qualora il padre trascuri o non amministri bene le cose del figlio. In questo caso, il padre conservava la patria potestà; ma era privato della gestione dei beni. L'art. 233 dava luogo, così, ad una serie di dubbi e costituiva una figura *sui generis*. Infatti, per questo articolo non vi è costituzione del consiglio di famiglia, si ha cioè una tutela con poteri insufficienti. Ora io credo che da questo lato il disegno di legge faccia fare un vero progresso alla nostra legislazione civile su questa materia. Essa viene ad essere regolata e coordinata in ogni sua fase; ed in questo concetto entreranno quei dati casi, che finora si sono voluti risolvere uniformemente con un unico criterio.

Dopo questi chiarimenti, ritengo che il senatore Parpaglia si dichiarerà soddisfatto, poichè noi provvediamo a sistemare, a coordinare e ad estendere il miglioramento a tutti quei casi, in cui le disposizioni possano trovare applicazione.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. La legge provvede all'infanzia abbandonata, e divide i fanciulli in due categorie materialmente e moralmente abbandonati.

Non parlo della prima categoria. A me pare che abbandonato, anche moralmente deve ritenersi il fanciullo che non ha alcuna sorveglianza o tutela; e, se così è, non posso intendere come si possano reputare abbandonati quelli indicati alla lettera *b* di quest'art. 21, concepito in questi precisi termini: « *Quelli alla cui persona era stato nominato un tutore a termini dell'articolo 233 Cod. civ.* », al solo leggere questo comma si rivela un controsenso, nel ritenere abbandonato colui cui per non esserlo fu nominato un tutore. L'incongruenza appare maggiore se ricordiamo le precise disposizioni del nostro Codice civile al ricordato art. 233.

Il nostro Codice civile con un vero progresso, a differenza del Codice francese, prevede il caso del genitore che abusa della patria potestà, violandone o trascurandone i doveri o male amministrandone le sostanze del figlio, e vi provvede colla nomina di un tutore per la persona del figlio o di un curatore per i soli beni, a secondo dei casi, e non basta; lo stesso articolo dispone che l'autorità giudiziaria *darà tutti quelli altri provvedimenti all'interesse del figlio*. Il legislatore con queste disposizioni ha saggiamente, e con intendimenti di paterna cura provveduto alle condizioni di questi figli.

Ora io dico: questo fanciullo per il quale ha già provveduto l'autorità giudiziaria nel modo più rassicurante, sia per la persona che per i beni come si può ritenere un fanciullo abbandonato? Se prevalesse questo concetto dovrebbero ritenersi abbandonati tutti i fanciulli che hanno un tutore. E si badi che questa dichiarazione che fa la legge di fanciullo abbandonato o materialmente o moralmente ha le sue conseguenze. Bisogna provvedere alla custodia, al mantenimento, all'educazione di costoro; questa legge vi provvede coi mezzi e modi in appresso stabiliti. Ricordiamo che in mancanza di istituti speciali, di altre rendite, vi debbono provvedere i comuni. Accenno solo il fatto perchè sono intuitive le conseguenze. Provvediamo per l'infanzia abbandonata, non per i veri abbandonati.

BRUSA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRUSA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Le osservazioni ora fatte dall'onor. Parpaglia possono avere importanza nel senso da lui stesso espresso, cioè limitativo.

Il senatore Parpaglia si preoccupa di quel che la lettera *b* di quest'art. 21 stabilisce. La lettera *b* di questo articolo parla di fanciulli che interamente abbandonati non sarebbero, ed è vero...

PARPAGLIA. Non lo sono affatto.

BRUSA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Che non lo siano affatto, non mi pare; ciò io dico con tutto il rispetto che debbo all'egregio preopinante.

Io non sono d'accordo con lui nel ritenere che essi trovinsi nella condizione normale dei fanciulli, dei quali il padre abbia usato in modo così irregolare della patria potestà, da esser egli ritenuto dal giudice incorso nell'abuso della patria potestà, donde poi la nomina di un tutore al figlio o di un curatore ai beni di lui, e la privazione dell'usufrutto, a tacere degli altri provvedimenti che il giudice abbia a reputare convenienti nell'interesse del figlio.

È chiaro che per effetto di ciò la custodia e l'educazione del fanciullo passano in certo modo nelle mani del tutore.

Se dunque una differenza corre fra il caso ordinario dell'abbandono e questo indicato nella lettera *b* dell'art. 21, in ciò solo essa può riconoscersi, che in questo secondo caso evvi un tutore, e che quindi l'abbandono non esiste che per quel tanto di minore protezione, che rispetto a quella consuetamente esercitata dal genitore, si offre dal tutore; ma non sarebbe esatto il dire che nei due casi la protezione del figlio sia la medesima, tanto vero che per queste provvidenze ha dovuto intervenire il giudice col suo imperio sull'istanza di un parente vicino o del pubblico ministero, perchè il genitore ha abusato della patria potestà violandone o trascurandone i doveri, o male amministrando le sostanze del figlio.

L'art. 233 del Codice civile, come ben disse l'onor. ministro di grazia e giustizia, ha segnato un vero progresso della legislazione italiana sopra il Codice napoleonico, e se ha qualche difetto, la correzione viene portata dalle disposizioni dell'art. 21, che stiamo esaminando, e dei successivi, ed è appunto mediante la correzione contenuta nella lettera *b* di detto articolo che il legislatore risponde alle osservazioni del senatore Parpaglia.

Io invoco l'autorità dell'onor. guardasigilli, perchè son sicuro che egli mi darà ragione.

Purtroppo, questa disposizione dell'art. 233, per quanto io abbia frugato negli annali giudiziari e nelle statistiche, non è quasi mai applicata. La cosa può parere inesplicabile, per poco che si guardi ai disordini da cui sono travagliate le famiglie nelle diverse classi sociali.

Ma basta riflettere al modo molto, troppo sintetico e comprensivo dei più svariati casi possibili di abuso e delle più svariate provvidenze che il tribunale può prendere, per iscorgere in questa stessa ampiezza di previsioni legislative ed elasticità di poteri giudiziari, la causa di una tanto scarsa e quasi nulla applicazione della disposizione in discorso. Tutte le volte che il giudice si trova in presenza di disposizioni molto, troppo elastiche, vaghe e indeterminate, nelle quali siasi voluto conglobare tutta una lunga serie di casi fra di loro più o meno notevolmente differenti, accade sempre così.

Il legislatore francese, e dietro di lui molti altri, quali il ginevrino, l'alsaziano, il prussiano del 1900, che in base alla riserva del Codice penale germanico per la correzione dei minorenni, delinquenti o travati, emanò moltissime leggi sulla loro protezione; e così del pari, più recentemente, i legislatori ungherese e olandese, hanno preveduto distintamente i casi adattandovi le sanzioni e i provvedimenti necessari, che però vanno anche oltre, e non poco, di quelli forniti dai nostri riformatori, tanto migliorati per le recenti disposizioni del Governo, e dell'Amministrazione penitenziaria. In quelle leggi la protezione dei minorenni sottoponendoli a un'educazione e correzione forzata si estende anche ai casi in cui essi siano moralmente male allevati dai parenti loro.

Ora l'articolo 233, appunto per esser stato scritto in modo che difficilmente l'autorità giudiziaria trova la via per farne quell'applicazione, che, credo, non sarebbe altrimenti tanto rara...

PARPAGLIA. La lettera *b* dell'art. 21 parla del caso in cui si applica.

BRUSA, *presidente dell'Ufficio centrale*. ... ne risulta che il pericolo temuto dall'onor. Parpaglia ne rimane così ridotto, da non valer la pena di inquietarsene di troppo.

Questa disposizione, a ogni modo, risponde al concetto del disegno di legge, il quale saviamente ha voluto disciplinare tutti i casi; essa si

vede nei due capi del titolo II del presente disegno di legge; del resto anche così avean fatto prima i legislatori stranieri da me ricordati. Insomma, se non possono dirsi abbandonati interamente i fanciulli di cui parla la lettera *b* dell'art. 21, abbandonati in qualche modo e misura lo sono anch'essi, ed è giusto che questo articolo li comprenda nel suo novero insieme a quelli che sono abbandonati totalmente, perchè i genitori sian privi della patria potestà o della tutela legale a termini del Codice penale e della legge di pubblica sicurezza, o dall'esercizio della patria potestà sian stati sospesi in forza della legge che discutiamo.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho domandato la parola per chiarire un equivoco intorno all'intenzione dell'articolo.

L'onor. Parpaglia ha detto nella sua controreplica: « Se il minorenni, che si trova nei casi della lettera *b* dell'art. 21 ha il suo tutore, perchè lo considerate abbandonato moralmente e perchè questo fanciullo deve essere consegnato all'istituzione di pubblica beneficenza, mentre può stare dove si trova? »

Ora l'onor. Parpaglia con la sua acuta osservazione dà all'art. un senso più largo di quello che esso non comporti.

L'articolo si limita a dire che si reputano fanciulli abbandonati quelli che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 18, e dispone che siano messi sotto la vigilanza del prefetto. Questi, quando sa che vi è un minorenni abbandonato, deve anche sapere ch'egli è soggetto alla sua vigilanza.

In quanto a ciò non si può muovere obiezione.

Inoltre, non si dice che necessariamente chi è dichiarato abbandonato moralmente, debba essere affidato alla pubblica assistenza: deve esserci la denuncia del sindaco per la vigilanza.

L'art. 29, invece, suppone che vi sia un genitore decaduto dalla patria potestà; quindi è un caso più grave. Ebbene, quest'articolo stabilisce che il consiglio di famiglia delibererà se la patria potestà dovrà essere esercitata dalla madre. In tal caso, stabilirà le condizioni; diversamente, nominerà una tutela.

Il concetto della legge è questo: provvedere

ad una categoria di minorenni, che si considerano abbandonati moralmente; e fra questi l'onor. Parpaglia non può avere difficoltà che si comprendano anche quelli, cui si riferisce l'art 233 del Codice civile. Quando si tratta di vedere che cosa si debba fare di questi minorenni, provvedono altri articoli; e non è escluso che un ragazzo, il quale sia pure considerato abbandonato moralmente, possa restare affidato al tutore e persino alla madre. Quelli che vanno necessariamente e fatalmente affidati ad un istituto di pubblica beneficenza, sono gli abbandonati materialmente. E l'art. 24 stabilisce: « Il prefetto avuta denuncia che un fanciullo si trovi abbandonato materialmente », ecc. ecc. L'art. 21 non fa che definire caso per caso quelli che si reputano fanciulli abbandonati moralmente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 21 nel testo che ho letto. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 22.

Quando le autorità di pubblica sicurezza, le amministrazioni di assistenza pubblica, le istituzioni pubbliche di beneficenza o le associazioni di protezione all'infanzia abbandonata raccolgono un fanciullo legittimo o riconosciuto senza l'intervento del genitore che esercita la patria potestà o del tutore, devono farne dichiarazione entro tre giorni al sindaco del luogo dove il fanciullo è stato raccolto ed al prefetto.

La dichiarazione dev' essere notificata, nelle forme da stabilirsi nel regolamento, entro quindici giorni, al genitore o al tutore del fanciullo che possono reclamarne la restituzione entro tre mesi mediante istanza al tribunale civile, il quale, in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, delibera se l'istanza sia da accogliere o se, invece, i genitori sian da dichiarare sospesi dall'esercizio della patria potestà e il tutore decaduto dalla tutela.

(Approvato).

Art. 23.

Le autorità e gli enti di cui nell'articolo precedente, qualora vengano a conoscere che un fanciullo si trovi in istato di abbandono morale o materiale a' termini della presente legge,

debbono farne subito denuncia al sindaco del luogo in cui il fanciullo si trova e al prefetto.
(Approvato).

Art. 24.

Il prefetto, avuta denuncia che un fanciullo si trovi abbandonato materialmente, esamina se nel comune, ove questi ha il suo domicilio di soccorso, vi siano istituzioni di beneficenza che possano provvedere all'assistenza di lui, ed emette ordinanza per il ricovero a carico delle dette istituzioni o provvede perchè a cura delle medesime il fanciullo sia collocato presso private famiglie. Ove non vi siano istituzioni di beneficenza obbligate a provvedere all'infanzia abbandonata, ovvero quando i mezzi di queste non bastino, emette ordinanza perchè il fanciullo sia ammesso all'assistenza degli esposti, salvo il diritto nell'Amministrazione che presta detta assistenza di rivalersi della spesa a carico del comune ove il fanciullo ha il suo domicilio di soccorso a norma dell'articolo 19, in base alla tariffa di soccorso che sarà approvata per ciascuna provincia dalla Commissione provinciale di beneficenza.

Il prefetto può prendere sempre i provvedimenti d'urgenza per l'assistenza del fanciullo.
(Approvato).

Art. 25.

Se il fanciullo ha il domicilio di soccorso in una provincia diversa da quella ove è raccolto, il prefetto di questa provoca dal prefetto competente l'ordinanza di ricovero.

La Congregazione di carità, la Commissione provinciale di beneficenza e quelle associazioni di patronato dell'infanzia iscritte in un elenco da compilarli per ogni provincia, a norma del regolamento, in qualunque tempo si verifichi la possibilità di far collocare i detti fanciulli a carico delle istituzioni locali di beneficenza, potranno provocare la relativa ordinanza.

In caso d'urgenza, finchè l'ordinanza di ricovero non sia emessa, il sindaco deve provvedere perchè sia prestata al fanciullo abbandonato la necessaria assistenza. La spesa occorrente sarà anticipata dal comune, salvo rimborso a norma della tariffa indicata nel precedente articolo, a carico dell'ente o istituto che sarà designato nell'ordinanza medesima.

(Approvato).

CAPO II.

Della sospensione dall'esercizio della patria potestà.

Art. 26.

Sono sospesi di diritto dall'esercizio della potestà:

a) rispetto ai figli a danno dei quali fu commesso il reato, i genitori condannati per i delitti di cui agli art. 390 e 391 Codice penale, se non siano già stati dichiarati decaduti dalla patria potestà, ed i genitori condannati per l'art. 386 Codice penale;

b) rispetto a tutti i figli, i genitori condannati per i delitti di cui agli articoli 331, 332, 333, 335, 337, 345, 346, 347 Codice penale.

(Approvato).

Art. 27.

Possono essere sospesi dall'esercizio della patria potestà:

a) rispetto ai figli a danno dei quali non fu commesso il reato, i genitori condannati per i delitti di cui agli articoli 390 e 391 Codice penale;

b) i genitori condannati per i delitti di cui agli articoli 361 e 362 Codice penale;

c) i genitori condannati per mendicizia od ubbriachezza abituale ai termini degli art. 453, 454, 456 e 488 Codice penale ed i genitori ammoniti per oziosità e vagabondaggio ai termini dell'art. 94 e seguenti della legge di pubblica sicurezza;

d) i genitori che anche senza essere incorsi in alcuna condanna, mettono in serio pericolo per la loro sregolata o cattiva condotta, o per cattivi trattamenti o per incuria, la salute, la moralità o la sicurezza dei loro fanciulli.

BRUSA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Ho domandato la parola per una lieve osservazione.

Rileggendo il novero degli articoli, di cui alla lettera c, nei quali sono contemplati i genitori condannati per mendicizia o ubbriachezza abituale, ecc., mi sembra che qui il pro-

getto abbia voluto prevedere nel più lato senso questa contravvenzione, ed allora sarebbe stato bene comprendervi anche quella di cui al successivo art. 489 che concerne coloro che in pubblico luogo, o aperto al pubblico, cagionino l'ubbriachezza altrui. Evidentemente, sebbene il genere comprenda la specie, sebbene ciò che sta scritto nell'art. 488, punisca « chiunque in luogo pubblico è colto in istato di manifesta ubbriachezza molesta o ripugnante », tuttavia, poichè siamo nei termini di una legge punitiva da interpretarsi restrittivamente, non si riuscirebbe a includere nella minaccia della sospensione di cui parla l'art. 27, i genitori che siano stati colti una o più volte a ubbriacare altri, specialmente se questi siano minori di quattordici anni o individui manifestamente già ebbri o in istato di debolezza o alterazione di mente.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'articolo, che stiamo discutendo, alla lettera c ci dice, che « possono essere sospesi dall'esercizio della patria potestà i genitori condannati per mendicizia od ubbriachezza abituale a termini degli articoli 453, 454, 456, 488 ». Il senat. Brusa vorrebbe aggiungere anche l'art. 489. Io credo che la ragione non vi sarebbe, perchè l'art. 488 dice: « Chiunque in luogo pubblico è colto in istato di manifesta ubbriachezza, molesta o ripugnante, è punito con l'ammenda sino a lire 30, se il fatto sia abituale... » - ed il caso previsto da questo articolo - « la pena è dell'arresto sino ad un mese e il giudice può ordinare che l'arresto sia scontato in uno dei modi preveduti nell'art. 22 ».

Quindi qui si vuol sospendere la patria potestà a colui che è abitualmente ubbriaco, e se ne comprende la ragione. L'art. 489 dice invece: « chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico cagiona l'ubbriachezza altrui... »; ora io temo che se noi citiamo anche l'art. 489. tutti gli osti perdano la patria potestà. (*Si ride*).

È pericoloso estendere tale sanzione anche a coloro che incorrono nella penalità di questo articolo, perchè colui che ha cagionato l'ubbriachezza d'altri, avrà commessa una cattiva azione, ma non per questo sarà egli diventato incapace di esercitare la patria potestà. Credo

quindi sia bene stare nei limiti del disegno di legge proposto dal Ministero, ed accettato dall'Ufficio centrale.

BRUSA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRUSA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Non dissento certamente sul punto della conseguenza cui si andrebbe incontro, data l'ipotesi ora presentata dall'onor. Presidente del Consiglio. Io sono stato forse non abbastanza completo e preciso, come avrei dovuto perchè non sorgesse dubbio o equivoco sul concetto mio.

Io dico: l'art. 488 del Cod. pen. contempla l'ubriachezza abituale dell'individuo che è ben giusto debba essere colpito con la sospensione dall'esercizio della patria potestà secondo la lettera *c* dell'articolo che stiamo esaminando: nell'articolo 489 si contempla bensì il caso diverso di chi cagiona ad altri l'ubriachezza; ma vogliamo noi reputare genitori degni di esercitare quel delicatissimo ufficio ch'è la potestà patria, coloro che pur non essendosi resi colpevoli di ubriachezza abituale, abbiano cagionato l'ubriachezza, magari dei propri figli minori dei quattordici anni o di persone già ebre o deboli o alterate di mente, se di ciò consti all'autorità e alla gente per essersi il fatto commesso in luogo pubblico? Il caso degli osti, di cui ha parlato l'onor. ministro Presidente del Consiglio, è estraneo a queste ipotesi. Poteva dunque non essere infondata la domanda mia, se non fosse opportuno prevederle, dacchè al postutto il pericolo di qualsiasi esagerazione nell'applicazione della suddetta sanzione a carico del genitore colpevole è dal legislatore stesso rimosso con l'averla prudentemente resa facoltativa per tutti i casi di che nell'art. 27?

Sembrava a me che in tali termini non si sarebbe esorbitato dalla cerchia in cui è doveroso, ne convengo, sia rattenuta la pena della sospensione, specialmente nel caso della ubriachezza procurata al minore dei 14 anni, forse al figlio stesso del genitore colpevole.

DI MARZO. Ma non perde il discernimento...

BRUSA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Ad ogni modo io ho creduto non del tutto vano l'aver richiamato l'attenzione sulle ipotesi che ho raffigurato sopra. Ciò fatto, mi basta, e non intendo nè tradurre il mio pensiero in una proposta, nè in esso insistere, visto che il Governo

stima di non dover entrare nell'ordine delle mie idee.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io credo che non occorra l'aggiunta a questa lettera *c* dell'articolo 489, perchè il caso in cui potrebbe soltanto esser legittima la privazione della patria potestà, si avrebbe allorchè un individuo cagionasse l'ubriachezza di un suo figlio; ma allora incorrerebbe nell'applicazione dell'art. 233 del Codice civile, che prevede appunto il caso di chi abusa della sua qualità di padre. Ritengo quindi che all'uopo possiamo limitarci alle disposizioni contenute nell'articolo in esame.

PRESIDENTE. Non insistendo l'onor. Brusa nella sua proposta, pongo ai voti l'articolo 27.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 28.

La sospensione dall'esercizio della patria potestà è pronunciata con la sentenza che condanna il genitore per uno dei reati previsti nei precedenti articoli.

Ove non si sia provveduto con la sentenza di condanna, o si tratti del caso preveduto nella lettera *d* dell'articolo precedente, la sospensione sarà pronunciata in Camera di consiglio dal tribunale civile del luogo ove il condannato aveva la sua residenza al tempo della condanna ad istanza del pubblico ministero o su ricorso di qualcuno dei parenti del minore, della Congregazione di carità, dell'autorità politica o di pubblica sicurezza, o delle associazioni di patronato di cui all'art. 25, inteso il pubblico ministero.

L'istanza o ricorso è notificato al genitore, il quale potrà presentare difese orali o scritte entro il termine assegnatogli dal presidente.

I provvedimenti del tribunale sono di diritto esecutivi. Contro di esso il pubblico ministero, il genitore o le persone e gli enti che hanno provocato i provvedimenti medesimi, possono ricorrere alla Corte d'appello nel termine di giorni 15 e nei modi indicati nell'art. 781 Codice di procedura civile.

(Approvato).

Art. 29.

Il tribunale nel pronunciare la sospensione del genitore dall'esercizio della patria potestà, ove non creda di affidare la tutela del fanciullo all'Amministrazione o Istituto presso cui sia stato ricoverato, a' termini dell'art. 35, ordina la convocazione del consiglio di famiglia di cui il pretore potrà chiamare a far parte le persone indicate nell'art. 15 della presente legge in luogo dei consulenti di diritto.

Il consiglio di famiglia delibererà se la patria potestà debba essere esercitata dalla madre. In tal caso le potrà stabilire condizioni relativamente alla cura della persona ed all'amministrazione dei beni dei figli.

In caso diverso provvederà alla nomina di un tutore.

La madre potrà chiedere di essere sentita prima della deliberazione.

Non potrà essere autorizzata all'esercizio della patria potestà la madre che conviva col marito, contro il quale fu preso il provvedimento di cui all'articolo precedente.

La deliberazione del consiglio di famiglia è soggetta all'omologazione del tribunale.

(Approvato).

Art. 30.

Qualora la madre non esercente la patria potestà, sia stata condannata per uno dei delitti preveduti negli articoli 26 e 27, lettere *a*, *b* e *c*, o siasi resa colpevole dei fatti di cui all'art. 27, lettera *d*, potrà essere pronunciata, col procedimento di cui all'art. 28, la sospensione della patria potestà a carico del padre che sia stato negligente nel difendere la prole.

(Approvato).

Art. 31.

Il tribunale nel pronunciare contro il padre o la madre la sospensione dell'esercizio della patria potestà stabilisce la misura della pensione alimentare da corrispondersi dai medesimi a favore dell'istituto o delle persone che assumono la cura del fanciullo e quanto altro reputi più conveniente nell'interesse del medesimo.

Per i fanciulli che non hanno mezzi, nè parenti tenuti a corrispondere gli alimenti, si provvede nel modo stabilito dagli articoli 19, 24 e 25 della presente legge.

(Approvato).

Art. 32.

I genitori sospesi dall'esercizio della patria potestà non possono essere reintegrati in tale esercizio se non dopo decorsi tre anni dal giorno della sentenza o dal giorno in cui è scaduto il termine per reclamare il fanciullo abbandonato a mente dell'art. 22 della presente legge.

L'istanza relativa è proposta nelle forme stabilite dall'art. 28 davanti al tribunale del luogo dove il fanciullo ha la residenza. Il tribunale decide sentito il pubblico ministero e l'Amministrazione dell'ente cui sia stata affidata la tutela ai termini dell'art. 34.

(Approvato).

Art. 33.

Il pubblico ministero darà entro cinque giorni comunicazione al prefetto dei provvedimenti emessi dal tribunale a' termini della presente legge e ne curerà l'esecuzione.

Il prefetto emetterà l'ordinanza di ricovero ai termini della presente legge.

(Approvato).

Art. 34.

Ai fanciulli oziosi, vagabondi o diffamati a termini dell'art. 95 della legge 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza e a quelli che esercitano abitualmente la mendicizia o il meretricio, sono applicabili le disposizioni degli articoli 113, 114 e 115 della detta legge, e per essi, quando devono essere collocati in un riformatorio, se non vi sono parenti tenuti agli alimenti, la spesa è a carico dello Stato.

È in facoltà del tribunale, previ accordi coi Ministeri competenti, di ordinare che i fanciulli siano inviati alla scuola-mozzi della R. marina o arruolati nelle compagnie militari.

Nulla è innovato a quanto è disposto dal Codice penale rispetto all'invio dei minorenni negli istituti d'educazione e di correzione.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Pregherei l'Ufficio centrale di darmi qualche schiarimento sull'aggiunta all'articolo 34, perchè non sono riuscito a trovare cosa siano queste « compagnie militari » nelle quali dovrebbero essere arruolati i fanciulli per disposizione del tribunale.

La scuola-mozzi realmente so che cosa è, e approvo incondizionatamente questa disposizione; pregherei però l'Ufficio centrale di darmi qualche chiarimento rispetto alle compagnie militari.

GUALA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALA, *relatore*. Bisogna cancellare le ultime parole di questo articolo, e precisamente le parole: « arruolati nelle compagnie militari » e fermarci alla disposizione che riguarda i mozzi della R. marina.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Allora, se il Presidente me lo permette, farò un'altra brevissima osservazione. L'articolo 34 dice che « i fanciulli oziosi, vagabondi, ecc. ecc. saranno collocati in riformatori, e, se non vi sono parenti tenuti agli alimenti, la spesa è a carico dello Stato ».

Potrebbe darsi il caso, e probabilmente si darà assai di frequente, che i parenti, che a tenore di legge sarebbero obbligati agli alimenti, non siano in condizioni di darli. Allora anche questi ragazzi dovrebbero essere ricoverati a carico dello Stato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo che la formula « se vi sono parenti tenuti agli alimenti », provveda sufficientemente, perchè, se v'è un parente tenuto agli alimenti, ma sprovvisto di mezzi, egli non è tenuto a prestarli, a norme del Codice civile, il quale, invero, obbliga a fornire gli alimenti ai congiunti in quanto si hanno i mezzi per adempirvi.

Mi sembra quindi che si possa lasciare la formula quale è, senza tema di andare incontro ad alcun inconveniente.

CAVASOLA. Ringrazio della spiegazione e prendo atto di questa interpretazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'inciso « e arruolati alle compagnie militari » che il senatore Cavasola propone sia soppresso, soppressione consentita dall'Ufficio centrale.

Chi approva questo inciso si alzi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'art. 34 così modificato.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

CAPO III.

Del conferimento della tutela agli enti che assumono il mantenimento di un fanciullo.

Art. 35.

Le Amministrazioni degli istituti di beneficenza sono investite della tutela sui fanciulli abbandonati moralmente o materialmente:

a) quando il tribunale abbia loro conferita tale tutela nel provvedimento di sospensione dall'esercizio della patria potestà;

b) quando si tratti di fanciulli raccolti dei quali non siasi reclamata la restituzione entro tre mesi, ai termini dell'art. 22.

(Approvato).

Art. 36.

Le suddette Amministrazioni possono anche assumere l'esercizio della patria potestà su fanciulli ricoverati presso di esse, anche non abbandonati materialmente o moralmente, quando lo consentano i genitori.

Ove si tratti di fanciulli sotto tutela, possono, altresì, assumere la tutela stessa, quando sia loro conferita dal consiglio di famiglia previa la rinuncia del tutore, in caso di tutela testamentaria o legittima.

L'atto di consenso dei genitori o la deliberazione del consiglio di famiglia dovrà essere omologato dal tribunale in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e non potrà essere revocato se non con le stesse forme; salva, inoltre, la facoltà al tribunale che omologhi l'atto o la deliberazione di revoca, di subordinare la restituzione del fanciullo al rimborso totale o parziale delle spese sostenute per il suo mantenimento.

Alla tutela assunta da dette Amministrazioni così ai termini di quest'articolo che dell'articolo precedente, si applicherà la disposizione dell'art. 262 del Codice civile.

(Approvato).

Art. 37.

L'Amministrazione dell'istituto di beneficenza, investita dell'esercizio della patria potestà o della tutela su di un minore ricoverato presso di esso, ha facoltà di emanciparlo ai termini dell'art. 311 del Codice civile ed ha facoltà di

far richiamo alla Corte di appello ai termini dell'art. 67 del Codice stesso qualora il genitore o gli ascendenti rifiutino il consenso al matrimonio.

(Approvato).

TITOLO III.

Disposizioni finali e comuni ai titoli precedenti.

Art. 38.

L'Amministrazione del servizio degli esposti o l'Amministrazione dell'istituto di beneficenza investito dell'esercizio della patria potestà o della tutela, qualora non possano frenare con i mezzi ordinari i travimenti dei fanciulli loro affidati, possono domandare che siano collocati a spese dello Stato in un riformatorio, osservate le norme dell'art. 222 del Codice civile.

Ove si tratti dei minorenni di cui è parola nell'art. 36, il presidente del tribunale, prima di provvedere, inviterà i genitori a dare il loro avviso sulla domanda.

(Approvato).

Art. 39.

Sono applicabili alle questioni relative alle spese pel ricovero e per l'assistenza dei fanciulli esposti e di quelli abbandonati materialmente o moralmente le norme relative al domicilio di soccorso contenute nel capo VII della legge 17 luglio 1896, n. 6972.

I provvedimenti emessi dal prefetto ai termini degli articoli 9 e 24 della presente legge su questioni relative all'assistenza dei fanciulli sono deferiti direttamente alla V Sezione del Consiglio di Stato, che decide sui ricorsi in Camera di consiglio e senza ministero di avvocato, pronunciando anche in merito.

È fatta salva agli enti interessati ogni ragione di rivalsa verso coloro che, rispetto ai fanciulli mantenuti a carico della pubblica assistenza, siano obbligati agli alimenti in base alle disposizioni del Codice civile.

(Approvato).

Art. 40.

I medici condotti sono obbligati al servizio sanitario gratuito degli esposti e dei fanciulli abbandonati materialmente, o moralmente nel

territorio dei rispettivi comuni ed alla visita delle nutrici che si offrono ad allevare i bambini, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

In caso che occorranno provvedimenti di urgenza, i medici condotti devono provarli dal sindaco.

Il comune deve provvedere alla somministrazione gratuita dei medicinali ai fanciulli che sono allevati nel proprio territorio a mente dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1904, n. 57.

(Approvato).

Art. 41.

Gli atti di cui è parola negli art. 4 comma 3, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 19 comma 3, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, ed in generale, tutti gli atti giudiziali o stragiudiziali contemplati dalla presente legge e quelli relativi alla vendita dei beni, ed in genere alla tutela dei minori anche non abbandonati che abbiano un patrimonio non inferiore nel complesso a duemila lire, sono scritti in carta libera ed esenti da ogni tassa.

Nei procedimenti di cui agli articoli 22, 28, 29, 30, 31, 32 e 36 non è necessario il ministero di avvocato o di procuratore.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Nel 1° comma di questo art. 41 è occorso un errore di stampa; deve leggersi: « non superiore » invece di « non inferiore ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 41 con la correzione indicata dal Presidente del Consiglio.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 42.

Quando le Amministrazioni provinciali non adempiano con mezzi idonei agli obblighi loro imposti dalla presente legge, provvede d'ufficio la Giunta provinciale amministrativa nei rapporti della spesa, ferme restando le attribuzioni del prefetto ai termini degli articoli 9 e 24.

(Approvato).

Art. 43.

Entro un anno dalla pubblicazione del regolamento di cui all' articolo seguente le Amministrazioni provinciali e quelle dei brefotrofi debbono, a seconda dei casi, formare o rivedere i regolamenti e gli statuti rispettivi, per renderli conformi alle disposizioni della presente legge e del regolamento.

Gli statuti e i regolamenti suddetti debbono essere deliberati, secondo i casi, o dal Consiglio provinciale o dall'Amministrazione del brefotrofo sentito il Consiglio provinciale ed essere approvati con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

(Approvato).

Art. 44.

Dal giorno dell'attuazione della presente legge è abrogata ogni contraria disposizione generale o speciale vigente in materia.

È data facoltà al Governo del Re di determinare col regolamento, sentito il Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica ed il Consiglio di Stato, le norme per l'esecuzione della presente legge e le penalità per le contravvenzioni alla legge ed al regolamento medesimo. Tali penalità non potranno estendersi oltre le trecento lire, senza pregiudizio delle pene maggiori sancite dal Codice penale o da altre leggi.

Il regolamento stesso stabilirà le norme secondo le quali i regolamenti provinciali e gli statuti dei brefotrofi dovranno fissare le condizioni igieniche per gli edifici e sale destinate ad accogliere gli esposti, la misura, la durata, le modalità del compenso da corrisponderci alle nutrici e agli allevatori, le norme per il puntuale pagamento del compenso stesso nel modo prescritto per il pagamento dello stipendio ai maestri elementari, e le guarentigie relative al baliatico e al reclutamento del personale sanitario.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Onorevole ministro, onorevoli colleghi! Se voi non lo sapete, io sono come quei

di Fiesole che Dante dice: « sentono ancor del sasso e del macigno »; quindi non meravigliatevi se mi permetto di tornare su un'idea, che in me è salda, e che oggi vi sottometto in un ordine del giorno. Questo lo faccio per un principio; e quindi, nella speranza che quel bravo uomo che regola il Codice d'igiene che si chiama Santoliquido, vorrà fare una Santa cosa e cioè quella di liquidare questa importante questione. Forse è una poesia la mia, ma già vi dissi quale disgrazia mi sia toccata e quindi perdonatemi se vi insisto. Il mio ordine del giorno sarebbe questo:

« Il Senato, preoccupato degli effetti postumi dell'allattamento mercenario, fa voti perchè il regolamento della presente legge faccia obbligo alla Direzione dei brefotrofi di constatare, nel più breve tempo possibile, per mezzo del medico condotto del comune ove dimora la nutrice, se questa si presenta ottima anche dal lato ereditario ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi rincresce di dover dimostrare al Senato una ostinazione, non minore di quella dell'egregio senatore Conti. Io ho già osservato, e mi duole doverlo ripetere, che questa non è la sede opportuna per discutere, e tanto meno deliberare, la proposta del senatore Conti, la quale non si riferisce, nè agli esposti, nè alla infanzia abbandonata, ma vorrebbe stabilire come norma assoluta, quella che in Italia nessuna balia possa allattare, se non con le garanzie indicate nel suo ordine del giorno.

Ora, io credo che si possa studiare questo argomento, ma che non si possa improvvisare una deliberazione in proposito, perchè, tra le altre cose, io non nascondo che ritengo non soltanto difficile, ma quasi impossibile, giungere a ciò che il senatore Conti si proporrebbe. In un villaggio, per esempio, in cui non vi sia che una sola balia capace di allattare, la madre che non abbia latte, deve forse lasciar morire di fame il suo bambino per paura che un antenato di quella balia abbia avuto una malattia? Evidentemente sarebbe andare al di là di ogni eventualità pratica. Ora, lo stabilire nelle leggi sanitarie qualche obbligo ai medici condotti ed agli ufficiali sanitari, per procurare che si estenda

su larga scala, più che è possibile, la visita sanitaria alle balie mercenarie, potrà essere, e forse entro certi limiti soltanto, argomento di studio: ma stabilire ora, come massima assoluta, che non solamente si debba sottoporre a visita sanitaria la balia, ma che si debba constatare per mezzo dei medici condotti del comune dove ella dimora, se la medesima si presenti in ottime condizioni di salute anche dal lato ereditario, a me sembra che ciò significhi richiedere dai medici condotti adempimenti praticamente impossibili. Dovrebbero, infatti, farsi in molti casi delle minuziose indagini, per mezzo di testimoni, per accertare se gli ascendenti della balia fossero stati affetti o non da malattie ereditarie.

Ripeto che io credo non sia questa la sede opportuna per deliberare intorno a siffatta materia. Invero, non s' intenderebbe fare al Senato una semplice raccomandazione, perchè sotto questo aspetto si potrebbe accettarla come invito allo studio dell' argomento, ma s' intenderebbe, invece, promuovere da esso apposita deliberazione sopra una questione, non studiata, che non fa parte della legge che discutiamo, e che non è nemmeno all' ordine del giorno.

Io pregherei quindi l' onorevole Conti di non insistere, perchè il suo ordine del giorno sia messo ai voti.

DE CRISTOFORIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFORIS. Il Senato ha udito la discussione profonda della legge attuale. La legge è stata approvata: e però non dobbiamo dimenticare che è stato accennato come essa contiene alcune lacune, come non vi trovino soddisfazione i desideri altissimi appoggiati a leggi di sanità e d'igiene e a taluni diritti. Però l'onorevole ministro dell'interno ha giustificato questa condizione di cose, dicendo che questa non è che un primo passo verso altre innovazioni, che si faranno sulla medesima via, e che ora non potrebbero essere escogitate, stante le condizioni delle diverse regioni d'Italia.

Abbiamo udito anche il ministro di grazia e giustizia pronunciarsi chiaramente a proposito della ricerca della paternità, dicendo che il paese è ormai più che maturo per questa innovazione.

Durante la discussione di questa legge abbiamo sentito esprimere altri desiderati, e mi

pare che sia bene tenerne conto, anzi rinchiuderli in un ordine del giorno; ordine del giorno che ho compilato e che mi permetto di sottoporre all' approvazione del Senato.

Quest' ordine del giorno ha avuto la fortuna di ottenere la firma degli egregi senatori Conti, Lucchini, Brusa, Cavasola, Mariotti G., Parpaglia, Biscaretti, Tassi e Luciani.

Esso suona così:

« Il Senato, tenuto conto delle discussioni svoltesi sul presente disegno di legge ed in particolare del bisogno generalmente riconosciuto che vengano risolti gli altri problemi, che si collegano strettamente colle disposizioni di questa legge, quali le ulteriori garanzie per il sano allattamento degli esposti, la ricerca della paternità, l'obbligo di provvedere al mantenimento della madre e dei figli illegittimi, ed ancora le provvidenze per la prevenzione della delinquenza giovanile, con l'istituzione del giudice speciale per i minorenni, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, sollecita da esso la presentazione di progetti di legge intesi a regolare questa importantissima materia ».

L'ordine del giorno, come si vede, non è impegnativo per il Governo, non è che una sollecitazione perchè accendiscenda ai desiderati espressi da vari oratori in Senato.

PRESIDENTE. Domando all' onorevole senatore Conti se insiste nel suo ordine del giorno.

CONTI. Non vi insisto, ma tengo conto della promessa dell' onorevole Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, il quale dice che farà studiare la questione.

Per conto mio, non dico che si debba andare fino alla ricerca delle condizioni di salute del bisnonno della nutrice, ma dico che si debba per lo meno fare una inchiesta sulle condizioni dei genitori della medesima.

Sarà una cosa utile per i futuri neonati.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Prima di tutto ringrazio il senatore Conti della sua adesione, e ripeto che riconosco che l' argomento da lui svolto nel suo ordine del giorno sia degno di tutta l' attenzione e di particolare studio da parte del Governo, perchè si rapporta alle condizioni generali sa-

nitarie del Regno, più che all'ambito ristretto del disegno di legge in esame.

E vengo all'ordine del giorno del senatore De Cristoforis. Dunque, l'ordine del giorno da lui svolto, in sostanza, invita il Governo a continuare in questa via di innovazioni e di progresso, nella quale ora abbiamo fatto il primo passo.

Ieri, rispondendo all'onor. senatore De Cristoforis, non avevo i dati necessari per poterli dimostrare quanto siamo ancora indietro in molte parti d'Italia, e quanto sia difficile giungere d'un tratto all'attuazione di quei desiderati più elevati, ai quali egli alludeva nel suo discorso. Mi sono ora procurato i dati relativi a questa questione, dai quali ho desunto che in Italia abbiamo ancora molti comuni dove vige l'istituzione della ruota; di questi ve ne sono tre in Lombardia; 13 nell'Emilia; 18 nelle Marche; 95 negli Abruzzi e Molise; 69 nella Campania; 81 nelle Puglie; 5 nella Basilicata 51 nella Calabria; 126 in Sicilia e tre nella Sardegna. Dunque vi sono nei diversi comuni d'Italia 464 ruote, ove nel quinquennio furono esposti nientemeno che 23,237 bambini, dei quali 22,343 furono estratti vivi e gli altri morti.

Veda quindi il Senato come siamo ancora arretrati in questa via! Con la presente legge si sopprime la ruota dappertutto, e si introduce un sistema di tutela per l'infanzia abbandonata, facendo così un passo avanti molto utile nell'interesse della civiltà e del progresso. Ciò a cui ci richiama l'ordine del giorno in discussione costituirebbe un ulteriore progresso, che mi auguro sia il più rapido che sia possibile. Con esso si vorrebbero sancire ulteriori garanzie per l'allattamento degli esposti e per la ricerca della paternità, e l'obbligo di provvedere al mantenimento della madre e del figlio. Questo sarà un problema finanziariamente molto difficile, ma ristretto entro certi limiti potrà anche formare oggetto di un progresso abbastanza rapido.

Inoltre l'ordine del giorno chiede anche provvidenze per la delinquenza giovanile; questo è un argomento interessantissimo, di cui parlò anche il senatore Brusa, e per questa parte io l'accetto ben volentieri rappresentando veramente i desiderati comuni del Governo e del Senato.

DE CRISTOFORIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFORIS. Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio, anche a nome degli altri firmatari dell'ordine del giorno, di averlo accettato come promessa di ulteriori proposte su questa via.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore se l'Ufficio centrale accetta l'ordine del giorno del senatore De Cristoforis.

GUALA, *relatore*. L'accetta.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, do lettura dell'ordine del giorno del senatore De Cristoforis, accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale.

« Il Senato, tenuto conto delle discussioni svoltesi nel presente progetto di legge, e in particolare del bisogno generalmente riconosciuto che vengano risolti gli altri problemi che si collegano prettamente colle disposizioni di questa legge: quale le ulteriori garanzie per il sano allattamento degli esposti, la ricerca della paternità, l'obbligo di provvedere al mantenimento della madre e dei figli illegittimi, e ancora le provvidenze per la prevenzione della delinquenza giovanile con l'istituzione del giudice speciale per i minorenni; prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, sollecita da esso la presentazione di progetti di legge intesi a regolare codeste importantissime materie ».

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi intende approvarlo, è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Presentazione di relazione.

BAVA-BECCARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BAVA-BECCARIS. Ho l'onore, a norma del nuovo regolamento, di presentare la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Modificazioni al testo unico sul reclutamento del Regio esercito ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bava-Beccaris della presentazione di questa relazione.

Trattandosi di un disegno di legge urgente, sarà messo all'ordine del giorno per la seduta di domani.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo ora al sorteggio dei senatori che dovranno fungere da scrutatori per le varie votazioni.

Risultano sorteggiati:

1° Per la votazione per la nomina di un commissario di sorveglianza al Debito pubblico i senatori Di Carpegna, Di Castagneta, Fiocca;

2° Per la votazione per la nomina di un consigliere d'Amministrazione del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma, i senatori Colonna Fabrizio, Mazzolani, Vacchelli;

3° Per la votazione per la nomina di tre commissari alla Cassa di depositi e prestiti, i senatori: De Martino Giacomo, Luciani e Masarucci.

4° Per la votazione per la nomina di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto, i senatori Sormani-Moretti, Frigerio, Levi.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori scrutatori di procedere allo spoglio delle urne.

(Le urne vengono consegnate agli scrutatori).

PRESIDENTE. Il risultato della votazione sarà proclamato nella seduta di domani.

Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari 1903-904 e 1904-905.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi rendiconti, che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione per la nomina di un componente della Commissione di finanze.

II. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata (N. 537).

III. Discussione del seguente disegno di legge:

Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito (N. 717 - *urgenza*).

La seduta è sciolta (ore 16.35).

Licenziato per la stampa il 16 dicembre 1907 (ore 18).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.